

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Mercoledì 27 **del mese di** Luglio
dell' anno 2011 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Saliera Simonetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Bortolazzi Donatella	Assessore
4) Freda Sabrina	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Marzocchi Teresa	Assessore
7) Melucci Maurizio	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
10) Peri Alfredo	Assessore
11) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO SPERIMENTALE VOLTO A FAVORIRE IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA TRIENNALE PER I RAGAZZI AD ALTO RISCHIO DI ABBANDONO/DISPERSIONE, DA SVOLGERSI PER L'A.S. 2011-2012 NELL'AMBITO DELL'AZIONE REGIONALE DI SUPPORTO AL SISTEMA DI IEFEP, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 11, C. 2 DELLA L.R. 5/2011.

Cod.documento GPG/2011/1271

Num. Reg. Proposta: GPG/2011/1271

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";
- la legge Regionale n. 5 del 30/06/2011 "Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale" artt. 4, 6 ed in particolare art.11 comma 2;
- la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro", ed in particolare gli artt. 44 e 45;
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53" e in particolare il Capo III;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, commi 622, 624, 632 e successivo DM 139/2007 concernente l'obbligo di istruzione;
- il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;

Visti altresì:

- il DPR 15 marzo 2010, n.87, recante norme per il riordino degli Istituti Professionali, ed in particolare l'art. 2, c. 3 che prevede che gli istituti professionali possono

svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali previsti all'art. 17, c. 1, del citato decreto legislativo 226/05, inclusi in un apposito repertorio nazionale;

- il Decreto interministeriale 15 giugno 2010, adottato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che recepisce l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome il 29 aprile 2010 riguardante l'avvio dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, c. 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- l'Intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, "Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40";
- il Decreto Ministeriale n. 4/2011 del 18 gennaio 2011 "Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale";

Viste le deliberazioni dell'Assemblea Legislativa:

- n.30 del 06/12/2010 "Integrazione alla deliberazione della Assemblea legislativa n. 183/2008 recante "Approvazione degli indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e organizzazione della rete scolastica, ex L.R. 12/2003, anni scolastici 2009/10, 2010/11 e 2011/12". (Proposta della Giunta regionale in data 3 dicembre 2010, n. 1867)";
- n.38 del 29/03/2011 "Linee di programmazione e Indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013" - (Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2010, n.296)";

Viste altresì le proprie deliberazioni:

- n.2049/2010 "Approvazione dei requisiti e modalità di selezione degli enti di formazione professionale e degli

istituti professionali per l'attuazione dell'offerta dei percorsi triennali di IeFP”;

- n. 151/2011 “Ricognizione degli esiti delle procedure di selezione espletate dalle Amministrazioni Provinciali in attuazione di quanto previsto dalla DGR 2049/2010 - elenco dei soggetti selezionati e della relativa offerta formativa di istruzione e formazione professionale”;

Richiamati:

- la propria deliberazione n.298 del 07/03/2011 “Approvazione delle disposizioni per la realizzazione dell'offerta regionale di istruzione e formazione professionale dall'a.s. 2011/2012”;
- l'Accordo tra Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna per la prima attuazione delle Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi quinquennali IP e i percorsi IeFP, ai sensi dell'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, siglato il 08/03/2011;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 533 del 18/04/2011 “Azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa per il triennio a qualifica 2011/2013 a supporto dei soggetti del sistema IeFP”;
- l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in Conferenza Unificata nella seduta del 27/07/2011;
- l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome nella seduta del 27/07/2011;

Considerata l'esigenza di definire un percorso sperimentale volto a favorire il conseguimento della qualifica triennale per i ragazzi ad alto rischio di abbandono/dispersione, da svolgersi per l'a.s. 2011-2012 nell'ambito dell'azione regionale di supporto al sistema di IeFP, di cui al citato art. 11, c. 2 della L.R. 5/2011;

Ritenuto altresì opportuno stabilire che tale percorso antidispersione, ferma restando la natura sperimentale di modalità, dispositivi e tempi, si configura come sistematica prassi di attuazione della previsione di legge, al fine di dare risposte certe di continuità e di prospettiva alle famiglie ed ai ragazzi in situazioni particolarmente difficili e problematiche;

Valutata pertanto l'urgenza, al fine di fornire risposte a tutti i ragazzi ad alto rischio di dispersione in tempo utile per non compromettere l'esito positivo degli interventi programmati per l'a.s. 2011-2012, di approvare le disposizioni per attuare il suddetto percorso, come riportato nell'allegato parte integrante del presente atto;

Dato atto che:

- la proposta del percorso è stata formulata dal Comitato tecnico regionale per il coordinamento e la gestione del sistema regionale di IeFP, previsto dalla propria sopracitata deliberazione n. 533 del 18/04/2011 e costituito con determinazione del Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro n.4819 del 28/04/2011;
- ne è stata data informazione agli organismi previsti dalla Legge Regionale 12/2003, precisamente: alla Conferenza regionale per il sistema formativo, in data 18/07/2011, al Comitato di coordinamento istituzionale, in data 18/07/2011, alla Commissione regionale tripartita, in data 19/07/2011;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n.1057/2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- n.1663/2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente.";
- n.2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti

- conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm;
- n.1377/2010 "Revisione dell'assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali", così come rettificata dalla deliberazione n.1950/2010;
 - n.2060/2010 "Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

- 1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate le "Disposizioni per la realizzazione di un percorso sperimentale volto a favorire il conseguimento della qualifica triennale per i ragazzi ad alto rischio di abbandono/dispersione, da svolgersi per l'a.s. 2011-2012 nell'ambito dell'azione regionale di supporto al sistema di IeFP, in attuazione dell'art. 11, c. 2 della L.R. 5/2011", di cui all'Allegato parte integrante alla presente deliberazione;
- 2) di stabilire che tale percorso antidispersione, ferma restando la natura sperimentale di modalità, dispositivi e tempi, si configura come sistematica prassi di attuazione della previsione di legge, al fine di dare risposte certe di continuità e di prospettiva alle famiglie ed ai ragazzi in situazioni particolarmente difficili e problematiche;
- 3) di dare atto che eventuali integrazioni e modificazioni da apportare alle presenti disposizioni saranno approvate con successivi propri atti a seguito dell'azione di monitoraggio sull'andamento del percorso, da svolgere nell'ambito del citato Comitato tecnico regionale;
- 4) di dare atto altresì che, in considerazione della rilevanza del percorso antidispersione, gli organismi della Legge Regionale 12/2003 saranno costantemente informati sugli esiti dell'azione di monitoraggio di cui al punto 3), al fine di assicurarne la più ampia conoscenza e condivisione;

- 5) di rinviare a successivi atti dirigenziali la definizione degli aspetti attuativi di più frequente aggiornamento, previo confronto con le istituzioni e le parti sociali interessate;
- 6) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna nonché sul sito della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo www.emiliaromagnasapere.it.

Allegato

Disposizioni per la realizzazione di un percorso sperimentale volto a favorire il conseguimento della qualifica triennale per i ragazzi ad alto rischio di abbandono/dispersione, da svolgersi per l'a.s. 2011-2012 nell'ambito dell'azione regionale di supporto al sistema di IeFP, in attuazione dell'art. 11, c. 2 della L.R. 5/2011.

1) Obiettivi

Con le presenti disposizioni si intende definire un percorso sperimentale volto a favorire il conseguimento della qualifica triennale per i ragazzi ad alto rischio di abbandono/dispersione.

2) Contesto di riferimento

Le specifiche del percorso sperimentale si inseriscono in un contesto che presenta le seguenti caratteristiche:

- l'a.s. 2011-2012 si avvia al termine di una lunga e serrata serie di confronti, proposte, elaborazioni, affinamenti sul sistema di IeFP, svolti a livello nazionale, ma in particolare a livello regionale con tutti i soggetti interessati, i cui esiti sono confluiti nell'approvazione della L.R. 5/2011;
- oggi pertanto il quadro di riferimento è definito, ma così non era nel periodo in cui le scuole dovevano orientare e le famiglie dovevano esprimere la scelta del percorso formativo dei propri figli, successivo alla terza media; tali scelte sono state quindi esercitate in un contesto di conoscenza non consolidata, né sufficientemente diffusa, dell'offerta formativa di un sistema in costruzione e delle relative modalità di fruizione;
- nella fase di avvio dell'IeFP, non si può non tener conto dei disagi conseguenti alla definizione in progress dell'impianto, soprattutto nei confronti di chi presenta situazioni di forti difficoltà pregresse; allo stesso tempo si debbono ricercare e individuare le soluzioni più adatte ad accompagnare tutti, ma in particolare i ragazzi ad alto rischio di dispersione, verso l'obiettivo del conseguimento della qualifica;
- la L.R. 5/2011 ha l'obiettivo di perseguire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, l'ampliamento delle opportunità delle persone di acquisire una qualifica

- professionale, nonché il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica;
- il cardine del sistema regionale di IeFP è l'integrazione fra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale, attraverso cui è possibile proporre ai giovani un'offerta coordinata e flessibile nei contenuti e nelle modalità organizzative, in grado di corrispondere alle esigenze ed alle aspettative di ognuno, anche in modo personalizzato.

3) Il percorso sperimentale

Per le ragioni su espresse, si propone pertanto il seguente percorso sperimentale che è rivolto, in tale fase di avvio, agli studenti che hanno conseguito in ritardo il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, in sostanza a coloro che la L.R. 5/2011, all'art. 11, c. 2, definisce "studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo", e che tende alla sistematizzazione delle relative situazioni in tempo utile per non compromettere l'esito positivo degli interventi programmati.

- I soggetti formativi dell'IeFP raccolgono le iscrizioni ai percorsi di qualifica loro assegnati secondo le modalità già evidenziate nelle disposizioni regionali e nazionali; raccolgono inoltre le segnalazioni loro pervenute da parte di coloro che presentano situazioni non lineari - e sono quindi ad alto rischio dispersione -, per i quali si deve attivare la verifica prevista dal citato articolo della L.R. 5/2011;
- I soggetti formativi trasmettono al Comitato territoriale (CT) competente le segnalazioni ricevute, in termini "macro" (anonimi/numerici/per qualifica); il CT demanda a gruppi ristretti, composti dall'ente interessato, dall'istituto professionale di riferimento (se non c'è stata iscrizione ad un istituto professionale, come anche se c'è stata per un istituto tecnico o un liceo, il riferimento è alla qualifica scelta), la verifica congiunta delle singole situazioni individuali rispetto a:
 - condizioni motivazionali;
 - percorsi di studio pregressi;
 - competenze possedute e carenti;
 - età anagrafica.

Al fine di assicurare una più accurata conoscenza della situazione dello studente, può essere opportuno chiedere

la collaborazione allo svolgimento della verifica anche della scuola media di provenienza dello studente stesso;

- In esito a tale verifica e tenuto conto della volontà espressa dallo studente e dalla sua famiglia, previamente e compiutamente informati, i soggetti che hanno compiuto la verifica propongono il percorso formativo ritenuto più idoneo al conseguimento di una qualifica professionale e le relative condizioni di svolgimento, successivamente condiviso e accettato dallo studente e dalla famiglia, predisposto secondo uno schema progettuale valido per tutto il territorio regionale al fine di assicurare uniformità nella realizzazione ed il rispetto dei LEP;
- Il percorso formativo individuato può essere realizzato presso il soggetto formativo dell'IeFP che ha ricevuto la segnalazione o, qualora ciò non sia possibile, presso altro soggetto formativo operante nello stesso settore/territorio, per l'acquisizione di una qualifica professionale nel rispetto dei livelli essenziali di cui al D.Lgs. 226/2005;
- Nel caso in cui il percorso si realizzi presso l'ente di formazione professionale, lo stesso si impegna a prendere in carico lo studente, secondo le modalità e le procedure vigenti, e a definire in collaborazione con l'istituto professionale un progetto personalizzato e flessibile, comprensivo di attività di sostegno e riallineamento delle competenze, specificando le modalità che intende praticare al fine di favorire l'acquisizione delle competenze inerenti la qualifica professionale individuata attraverso un percorso triennale, facendo ricorso a tutte le opportunità conformi alla normativa vigente;
- Gli esiti delle verifiche compiute dai gruppi ristretti vengono riportati al CT per la condivisione delle decisioni assunte, anche a garanzia che tutte le situazioni individuali siano state affrontate e risolte, e il CT comunica tali esiti al Comitato Tecnico regionale (CTR);
- Per quanto riguarda la definizione dei progetti formativi personalizzati, saranno coinvolti anche i Comitati Settoriali (CS) affinché, in considerazione dei compiti loro assegnati, ne validino la coerenza complessiva con l'impianto formativo di riferimento (per qualifica/settore);

- Gli esiti delle verifiche saranno riportati anche nell'applicativo delle iscrizioni; i CT ed i rispettivi gruppi ristretti opereranno in modo da fornire risposte a tutti i ragazzi ad alto rischio di dispersione in tempo utile per non compromettere l'esito positivo degli interventi programmati; il progetto formativo di dettaglio potrà essere presentato entro il 30 novembre 2011;
- Lo stesso percorso sarà seguito anche per verificare le segnalazioni pervenute ai soggetti formativi relativamente a studenti interessati all'acquisizione della qualifica IeFP, ma non in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione; in tali casi, fermo restando quanto stabilito a loro favore nell'allegato alla delibera di Giunta Regionale n. 298/2011, capitolo "Applicazione delle disposizioni e indicazioni per la fase transitoria", ultimo capoverso, si ricorda che il conseguimento di tale titolo di studio è requisito indispensabile per l'accesso al secondo ciclo di istruzione e formazione e che, secondo la normativa vigente, ai Centri Territoriali Permanenti possono essere iscritti solo i giovani che hanno compiuto 16 anni; poiché è evidente la situazione di particolare difficoltà in cui già si trovano tali ragazzi (per i quali l'acquisizione del titolo è passaggio obbligato verso il conseguimento delle qualifiche professionali e l'inserimento nel mercato del lavoro), gli accordi previsti nella citata delibera regionale dovranno pertanto specificare che il titolo sarà conseguito, di norma, entro il primo anno del percorso triennale IeFP;
- Lo stesso percorso sarà seguito anche successivamente al 10 ottobre 2011 per valutare eventuali richieste di inserimento in corso d'anno.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2011/1271

data 26/07/2011

IN FEDE

Cristina Balboni

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'